



## **Giudice Unico di 2<sup>a</sup> Istanza Regionale**

### **Decisione n° 05/2018 (Stagione Sportiva 2018/2019)**

Il Giudice Unico di 2<sup>a</sup> Istanza, Sig. Marini Christian ha emanato la seguente decisione

Ricorrente : Cral Angelini Abruzzo  
Lega Calcio UISP di Pescara

### **Svolgimento del procedimento**

Con atto datato 05/02/2019 indirizzato al Giudice di 2<sup>a</sup> Istanza Regionale e ricevuto in data 06/02/2019, verificata con la Lega Calcio di Pescara la sussistenza della tassa di reclamo, il Sig. Ciarcelluti Armando, Presidente del Cral Angelini Abruzzo, proponeva ricorso avverso la delibera del Giudice di 1<sup>a</sup> Istanza di Pescara, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 27 del 30/01/2019, con la quale si erogava la squalifica di tre (3) mesi al tesserato Provinciali Carlo (Cral Angelini) in base agli articoli 116 + 119 a) + 222 del Regolamento Tecnico Nazionale della Lega Calcio e multa di euro sessanta (60), allo stesso, in base agli articoli 116 + 119 a) + 213 a) del RTN.

Il fatto oggetto di ricorso riguarda la gara Coalpi Soccer – Cral Angelini del 28/01/2019, valevole per la 17<sup>a</sup> giornata del Campionato Provinciale di Pescara.

### **Motivazioni**

La società ricorrente, Cral Angelini Abruzzo, nella persona del proprio Presidente Sig. Ciarcelluti Armando, contesta l'applicazione, da parte del Giudice di 1<sup>a</sup> Istanza, del massimo edittale dell'articolo 222, considerando il pronto intervento dei suoi tesserati e dirigenti a protezione dell'arbitro e la mancanza di recidiva da parte di qualsiasi proprio tesserato, inoltre sottolinea la presenza di attenuanti, a favore del proprio tesserato, dovute allo stato di stress, per il finale di partita molto importante ai termini della classifica. Richiede quindi la riformulazione della squalifica per un massimo di sei (6) giornate, equivalenti al minimo edittale e, di conseguenza, della sanzione economica a quaranta (40) euro, per lo stesso motivo precedente.

Appurato che la società ricorrente non ha fornito alcuna prova, atta a confutare il referto arbitrale che, quindi, rimane la prima fonte di giudizio.

Sentito gli assistenti di linea, che hanno confermato completamente quanto riferito dall'arbitro sul proprio referto.

Considerato che il referto arbitrale riporta la volontà ferma del tesserato Provinciali Carlo di aggredire fisicamente l'arbitro, cosa dichiarata dallo stesso Provinciali con la frase "non mi



frega un cazzo, mi prendo 50 giornate di squalifica ma questo lo mando all'ospedale", tentativo reiterato per tre volte, non portato a compimento solo per il pronto intervento di tesserati e dirigenti del Cral Angelini.

Specificato che il Giudice di 1^ Istanza ha tenuto in debito conto del comportamento, da sempre irreprensibile, del Cral Angelini Abruzzo, applicando gli articoli 222 anziché 227 e 213 anziché 214 del Regolamento Tecnico Nazionale, difatti aggredire o tentare di aggredire un'arbitro sono equiparabili, specialmente se reiterati tre volte, ma non poteva esimersi dal triplicare la pena base, quindi da nove (9) giornate a sei (6) mesi, erogando la squalifica di tre (3) mesi equivalente al minimo possibile, considerando anche la sosta pasquale, evitando di compromettere, con una squalifica più pesante, il cammino regionale e nazionale del Cral Angelini Abruzzo.

## **P.Q.M.**

Il Giudice di 2^ Istanza Regionale

- Respinge il ricorso presentato dal Cral Angelini Abruzzo
- Conferma le squalifiche e la multa erogate al Sig. **Provinciali Carlo** (Cral Angelini) dal Giudice di 1^ Istanza di Pescara con Comunicato Ufficiale n° 27 del 30/01/2019
- Dispone l'incameramento della tassa di reclamo per effetto del mancato accoglimento del ricorso
- Invia la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP di Pescara per gli adempimenti di cui all'articolo 184 comma a) del Regolamento Tecnico Nazionale (pagina 45).

Così deciso in Pescara, lì 18/02/2019

Firmato Christian Marini